

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 13 **del mese di** dicembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: O.C.D.P.C. 9 MAGGIO 2016, N. 344 - ANNUALITÀ 2015 - ATTUAZIONE DELL'ART.2, COMMA 1, LETT. A), B) C). APPROVAZIONE DEI CRITERI, DELLE LINEE GUIDA E DELLE INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI, IN EDIFICI PRIVATI E PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA.

Cod.documento GPG/2016/2048

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2048

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 09 maggio 2016 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 118, del 21 maggio 2016, *"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"*, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico (di seguito O.C.D.P.C. n.344/2016);
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Decreto C.D.P.C.) del 21 giugno 2016 *"Ripartizione relativa all'annualità 2015 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"*, pubblicato sulla G.U. n.192 del 18 agosto 2016, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in particolare assegna alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento complessivo pari ad € 8.621.214,07 di cui:
 - € 985.281,61 per il finanziamento studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016;
 - € 7.635.932,46 per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici pubblici strategici e rilevanti o edifici

privati di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016;

Dato atto che per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, le Regioni e gli enti Locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata, come previsto all'art.2, comma 7, di cui all'Ordinanza sopra richiamata, che risulta pari a € 172.424,28;

Considerato che al fine di attuare le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, le eventuali economie che si rendessero disponibili dalle annualità precedenti potranno essere utilizzate per la presente annualità, come previsto dall'art.15 dell'O.C.D.P.C. n.293/2015, per le medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art.2 per cui sono stati concessi i contributi;

Dato atto che:

- in ottemperanza dell'art. 2, comma 6, dell'Ordinanza sopra indicata, la Regione Emilia-Romagna ha individuato nell'importo di € 2.290.779,74 la quota da destinare agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, su edifici privati, pari ad una percentuale del 30% del finanziamento di € 7.635.932,46 ad essa assegnato dal suddetto Decreto C.D.P.C. del 21 giugno 2016 (lett. c, comma 1, art.2);
- detto importo è stato comunicato da questa Regione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. PG.2016.631063 del 26/09/2016, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato Decreto C.D.P.C. del 21 giugno 2016;
- la quota del finanziamento destinata agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), risulta pari a € 5.192.434,07 per quanto riportato nei punti precedenti;
- la quota del finanziamento destinata agli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), risulta pari a € 965.575,98

Dato atto dell'incontro con ANCI dell'Emilia-Romagna, tenuto il 7 ottobre 2016 presso l'Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, a seguito del quale sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come risulta dal report dell'incontro stesso agli atti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

Considerato che, in merito agli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016:

- la Regione invia a tutti gli Enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica dei Comuni caratterizzati da ag non inferiore a 0,125g, di cui all'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, che non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica di terzo livello finanziati con i contributi delle precedenti OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013, OCDPC 171/2014 e OCDPC 293/2015, l'invito a trasmettere richiesta di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi;
- la lettera di invito, la modulistica e le richieste pervenute risultano conservate agli atti d'ufficio del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e del Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio;
- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e il Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio selezionano le richieste di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016 ammissibili a finanziamento sulla base delle disposizioni imposte dall'Ordinanza stessa, unitamente ad ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, riportati nell'Allegato A1 al presente atto;
- una volta individuati i Comuni in cui saranno effettuati gli studi, il programma di attribuzione dei contributi agli Enti beneficiari viene approvato con atto dirigenziale successivamente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile entro la tempistica stabilita dall'art. 3, comma 5 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016 e pubblicato nei siti web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e del Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio e sul BURERT

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico> e <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-Territorio/sismica/sismica-1/microzonazione-sismica>);

Considerato che, relativamente agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016:

- la Regione invia a tutti i Comuni la richiesta di trasmissione delle proposte di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito territoriale, ai fini della definizione di un piano per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso (definiti negli elenchi di cui alla D.G.R. n. 1661 del 2 novembre 2009), di proprietà pubblica (art. 3, comma 3, dell'Ordinanza suddetta, sono escluse le opere infrastrutturali;
- i Comuni interessati trasmettono alla Regione una proposta di priorità degli edifici pubblici strategici e rilevanti ricadenti nel proprio ambito territoriale, compilando in ogni sua parte l'apposito modello predisposto dalla Regione ("Schema Proposta di priorità" di cui all'Allegato B3 al presente atto e disponibile in formato word alla pagina <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico>);
- sono ammessi a contributo gli edifici strategici e rilevanti dotati della verifica tecnica di adeguatezza alle norme tecniche delle costruzioni prevista dall'art.2, comma 3 dell'OPCM n. 3274 del 2003;
- sono esclusi dai contributi gli edifici strategici e rilevanti situati nei Comuni del "cratere" del sisma 2012 individuati dall'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.86/2012 e s.m.i.

Dato atto che:

- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli selezionerà gli interventi ammissibili a finanziamento e compilerà la graduatoria delle proposte di priorità sulla base delle

disposizioni contenute nell'Ordinanza n.344/2016 riferita all'annualità 2015 e dei punteggi e degli ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, come indicato nell'Allegato B1 al presente atto;

- ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più segnalazioni ammissibili a finanziamento; per l'individuazione dell'edificio da finanziare vale la proposta di priorità inviata dallo stesso Comune;
- la graduatoria delle proposte di priorità, riferita all'annualità 2015, verrà elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute e sarà pubblicata sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico>) dapprima in una versione provvisoria, per consentire la verifica della correttezza dei dati contenuti nelle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell'importo complessivo disponibile e poi, completate le verifiche dei dati, nella versione definitiva sempre sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione d'anzì richiamata e sul BURET;
- la graduatoria può essere utilizzata anche per la selezione degli edifici ammissibili a finanziamento in base all'art. 32 bis del D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, ed incrementato con la legge n. 244/2007 (adeguamento sismico degli edifici scolastici);
- la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte di priorità nel sito web regionale tiene luogo della notifica ai soggetti proponenti;

Dato atto, altresì, che:

- al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il piano degli interventi, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili (art. 10, c. 2 dell'OCDPC n. 344/2016) per gli interventi utilmente collocati in graduatoria nei seguenti casi:
 - a) in presenza di uno o più contributi massimi concedibili, di importo elevato in relazione all'importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
 - b) per finanziare un numero maggiore di interventi;

- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli comunica alle Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo, l'importo del contributo concedibile per la conferma di accettazione;
- il piano degli interventi con l'individuazione dei soggetti beneficiari e l'importo dei contributi è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 5 dell'O.C.D.P.C. n.344/2016;
- per la realizzazione degli interventi valgono le indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi, riportate nell'Allegato B2 al presente provvedimento;
- il piano degli interventi con l'importo dei contributi a favore dei soggetti beneficiari verrà approvato con atto del Dirigente regionale competente, e da detta approvazione inizieranno a decorrere le tempistiche indicate al punto 4 dell'Allegato B2 al presente documento;

Preso atto che, per gli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016:

- nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, la Regione ha individuato i seguenti Comuni su cui attivare i contributi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati, appartenenti al territorio dell'Appennino emiliano, di nuova classificazione sismica in zona 3 a bassa sismicità, ad eccezione di quattro Comuni già classificati in zona 2 a media sismicità, aventi buona parte del territorio caratterizzata da valori di accelerazione sismica al suolo su sito di riferimento rigido orizzontale compresa tra 0,175 e 0,225 g:
 - Bardi, Berceto, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Valmozzola nella Provincia di Parma;
 - Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Pievepelago, Riolunato nella Provincia di Modena;
 - Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Granaglione, Loiano, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro nella Provincia di Bologna;

- L'importo complessivo di € 2.290.779,74 viene ripartito tra i territori dei Comuni individuati, proporzionalmente alla popolazione desunta dai dati ISTAT (censimento 2011), come segue:

- € 458.984,25 per i Comuni in Provincia di Parma;
- € 402.667,95 per i Comuni in Provincia di Modena;
- € 1.429.127,54 per i Comuni in Provincia di Bologna;

Ritenuto che:

- qualora le risorse, come sopra definite, non risultassero impegnate per intero nell'ambito provinciale di riferimento in ragione delle istanze di contributo pervenute, le risorse eccedenti possono essere impiegate per soddisfare le istanze utilmente collocate nelle graduatorie riferite agli altri ambiti provinciali;
- l'Allegato 3 all'O.C.D.P.C. n.344/2016 indica i criteri di priorità per la definizione del punteggio relativo a ciascuna istanza di contributo, ai fini della stesura della graduatoria;

Atteso che per gli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016:

- le Amministrazioni comunali interessate provvederanno, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, alla pubblicazione del bando (Allegato C2) secondo le modalità dell'art. 14, comma 5 dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, e acquisiranno le istanze di contributo presentate dai cittadini, sulle quali esplicheranno una preventiva istruttoria dei dati ivi dichiarati, ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione dei contributi in linea con le direttive allegate alla medesima Ordinanza;
- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli riceverà dai Comuni interessati le istanze da essi verificate ed elaborerà le graduatorie di merito secondo i criteri stabiliti dall'O.C.D.P.C. n.344/2016, descritti nell'Allegato C1 al presente provvedimento, utilizzando un opportuno software fornito dal Dipartimento della Protezione Civile;
- ai sensi dell'art. 14, comma 6 dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, le suddette graduatorie - per gli interventi di riduzione del rischio sismico in edifici privati- saranno approvate con determinazione del dirigente regionale competente e pubblicate entro la data del 13/08/2017 sulla pagina web

del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico>);

- la pubblicazione delle graduatorie nel sito web regionale avrà valore di notifica per i richiedenti i contributi e, per quelli utilmente inseriti nell'elenco dei soggetti ammessi a contributo, da tale data inizieranno a decorrere le tempistiche di presentazione dei progetti individuate al comma 6, dell'art. 14 dell'O.C.D.P.C. n.344/2016;

Ritenuto, al fine di attuare le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, di delegare il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti, all'approvazione delle graduatorie, all'attribuzione, alla concessione, alla liquidazione e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall'Ordinanza suddetta e dagli Allegati A1, B1, C1, e a quanto altro necessario per la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n.118/2011 e ss.mm. in base ai quali l'impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spese per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari;

Ritenuto che al fine della realizzazione dei suddetti interventi si rende necessario approvare i seguenti Allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'Allegato A1, contenente i *"Criteri per l'attribuzione di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016"*;
- l'Allegato A2, relativo ai *"Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016"*;
- l'Allegato B1, riguardante i *"Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici"*

e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016"; il documento riporta in particolare l'elenco delle fattispecie escluse dal contributo;

- l'Allegato B2, inerente le "Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016";
- l'Allegato B3 contenente "Schema Proposta di priorità" che dovrà essere utilizzato dai Comuni per trasmettere i dati necessari ai fini dell'inserimento in graduatoria degli edifici pubblici strategici e rilevanti e disponibile in formato word alla pagina <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico> ;
- l'Allegato C1, contenente le "Linee Guida" per gli interventi di rafforzamento locale, o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016;
- l'Allegato C2, che costituisce lo schema del bando che i Comuni provvederanno a pubblicare per la presentazione delle istanze di contributo per realizzare gli interventi di riduzione del rischio sismico negli edifici privati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;
- n.56 del 25/01/2016 e n.270 del 29/02/2016, n.622 del 28/04/2016 e n.702 del 16/05/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;

A VOTI UNANIMI E PALESI

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui richiamate, al fine di dare attuazione all'art.2, comma 1, lett. a), b) c), dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016:

1) di dare atto:

- della destinazione dell'importo complessivo pari a € 965.575,98 per il finanziamento di indagini di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, attribuito alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto C.D.P.C. del 21 giugno 2016;
- della destinazione dell'importo complessivo pari a € 5.192.434,07 per gli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, derivante dall'aliquota della somma attribuita alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto C.D.P.C. del 21 giugno 2016, sono escluse le opere infrastrutturali;
- della destinazione dell'importo complessivo pari a € 2.290.779,74 per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, derivante dall'aliquota della somma attribuita alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto C.D.P.C. del 21 giugno 2016;
- della destinazione dell'importo pari a € 172.424,28, corrispondente al 2% della quota di finanziamento regionale, ai sensi dell'art.2, comma 7, dell'Ordinanza sopra citata, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione a cura della stessa Regione delle procedure connesse alla concessione dei contributi,

per complessivi € 8.621.214,07 oggetto di ripartizione di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Decreto C.D.P.C.) del 21 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n.192 del 18 agosto 2016;

2) di stabilire che eventuali economie che si rendessero disponibili dalle annualità precedenti potranno essere utilizzate per la presente annualità, come previsto dall'art.15 dell'O.C.D.P.C. n.293/2015, per le medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art.2 per cui sono stati concessi i contributi;

3) di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- Allegato A1, contenente i "Criteri per l'attribuzione di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016";
- Allegato A2, relativo ai "Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016";
- Allegato B1, riguardante i "Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016"; il documento riporta in particolare l'elenco delle fattispecie escluse dal contributo;
- Allegato B2, dove sono riportate le "Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016";
- Allegato B3, riguardante "Schema Proposta di priorità", che dovrà essere utilizzato dai Comuni per trasmettere i dati necessari ai fini dell'inserimento in graduatoria degli edifici pubblici strategici e rilevanti e disponibile in formato word alla pagina <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico>;
- Allegato C1, contenente le "Linee Guida" per gli interventi di rafforzamento locale, o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016;

- Allegato C2, che costituisce lo schema del bando che i Comuni provvederanno a pubblicare per la presentazione delle istanze di contributo per realizzare gli interventi negli edifici privati, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016;
- 4) di individuare i Comuni di Bardi, Valmozzola, Berceto, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano in Provincia di Parma; i Comuni di Frassinoro, Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo, Fanano in Provincia di Modena; i Comuni di Lizzano in Belvedere, Porretta Terme, Granaglione, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro, Monghidoro, Loiano in Provincia di Bologna, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell'attivazione dei contributi per gli interventi di riduzione del rischio sismico negli edifici privati di cui all'art.2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, con le modalità espresse in premessa;
- 5) di dare atto inoltre che:
- relativamente agli edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, la graduatoria delle proposte di priorità, riferita all'annualità 2015, è dapprima pubblicata in versione provvisoria per consentire la verifica della correttezza dei dati contenuti nelle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell'importo complessivo disponibile e poi, completate le verifiche dei dati, nella versione definitiva;
 - ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più segnalazioni ammissibili a finanziamento; per l'individuazione dell'edificio da finanziare vale la proposta di priorità trasmessa dal Comune;
 - al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:
 - in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in relazione all'importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
 - per finanziare un numero maggiore di interventi;

- la graduatoria per gli edifici pubblici strategici e rilevanti può essere utilizzata anche per la selezione degli edifici ammissibili a finanziamento in base all'art. 32 bis del DL n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, ed incrementato con la legge n. 244/2007 (adeguamento sismico degli edifici scolastici);
- il dirigente regionale competente provvederà con propri atti all'approvazione delle graduatorie, all'attribuzione dei contributi, alla concessione, alla liquidazione e alla revoca dei contributi, alla concessione delle proroghe dei tempi utili previsti dall'Ordinanza e dagli Allegati A1, B1, C1, e a quanto altro necessario per la realizzazione degli interventi, secondo le disposizioni contenute nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n.118/2011 e ss.mm. in base ai quali l'impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori espressi per importi redatto e trasmesso dai soggetti beneficiari;
- la pubblicazione delle graduatorie nel sito web regionale ha valore di notifica per i richiedenti i contributi e, per quelli utilmente inseriti nell'elenco dei soggetti ammessi a contributo;
- per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art.2, comma 1, lettere a), b) e c) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui agli Allegati A1, B1, C1;
- ai sensi dell'art.15 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, le eventuali economie e le somme revocate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della stessa Ordinanza, rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva e per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b), e c), comma 1, art. 2 per cui sono stati concessi i contributi;
- secondo quanto previsto dall'art.26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A1

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A) DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N. 344/2016 E DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 21 GIUGNO 2016

La Regione invia a tutti gli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana di Bologna) competenti in materia di pianificazione urbanistica dei Comuni caratterizzati da a_g non inferiore a 0,125g, di cui all'Allegato 7 dell'Ordinanza CDPC n. 344/2016, che non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica di terzo livello finanziati con i contributi delle precedenti OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013, OCDPC 171/2014 e OCDPC 293/2015, un invito a trasmettere richiesta di contributi per studi di Microzonazione Sismica (da qui in avanti MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (da qui in avanti CLE), di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016, con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi.

Requisiti richiesti per la domanda

Gli Enti Locali possono fare richiesta di contributi per studi di MS e CLE se il Comune in cui si intende realizzare lo studio è caratterizzato da a_g non inferiore a 0,125g (Allegato 7 dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016) e rientra in almeno uno dei seguenti casi:

- Comune che non ha ancora realizzato o completato uno studio di MS, con Piano Strutturale Comunale in fase di formazione o adozione;
- Comune che non ha ancora realizzato uno studio di MS livello 3 finanziato con risorse di cui all'art. 11 L. 77/2009 e intende effettuare approfondimenti di livello 3 a seguito di studi di MS di livello 1 o 2 che indicano la presenza di potenziali instabilità in aree di interesse urbanistico;
- Comune (v. Allegato 8 dell'Ordinanza CDPC n. 344/2016) che ha già realizzato uno studio di MS almeno di livello 2 ai sensi della Delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007 o della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193/2015 ma non risulta adeguato agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica per il supporto e il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (art. 5, commi 7 e 8, OPCM 3907/2010) (da qui in avanti Commissione Tecnica) e intende adeguare lo studio di MS ai suddetti standard e realizzare l'analisi della CLE;
- Comune che ha realizzato uno studio di MS almeno di livello 2 adeguato agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica ma non ha ancora effettuato l'analisi della CLE (studio di MS finanziato con risorse OPCM 3907/2010

– DGR 1051/2011 o OPCM 4007/2012 – DGR 1302/2012 e DGR 1514/2012) e intende realizzare l'analisi della CLE.

Non possono essere richiesti contributi per studi di MS e CLE in Comuni nei quali sono già stati realizzati studi di MS livello 3 e analisi della CLE finanziati con risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) delle Ordinanze di attuazione dell'art. 11 L. 77/2009, a meno che l'Ente beneficiario non abbia inviato formale rinuncia al finanziamento precedentemente assegnato.

Criteri per la selezione delle domande e l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi

Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e il Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso sostenibile del territorio selezionano le richieste ricevute sulla base delle disposizioni dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016 e dei criteri sopra indicati e procedono all'attribuzione, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza stessa secondo le disposizioni dall'Ordinanza stessa e dei criteri di seguito indicati:

- Comuni che non hanno ancora realizzato studi di microzonazione sismica e che sono in fase di formazione o adozione del Piano Strutturale Comunale;
- Comuni che, in base ai risultati degli studi di livello 1 o 2, intendano procedere alla realizzazione di studi di 3 livello;
- Comuni, di cui all'allegato 8 dell'OCDPC n. 344 del 2016, che intendono adeguare gli studi di microzonazione sismica agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica e realizzare l'analisi della CLE;
- Comuni che hanno già realizzato studi di MS almeno di livello 2 adeguati agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica ma non hanno ancora effettuato l'analisi della CLE (studi di MS finanziati con risorse OPCM 3907/2010 – DGR 1051/2011 o OPCM 4007/2012 – DGR 1302/2012 e DGR 1514/2012) e intendono realizzare l'analisi della CLE.

CONCESSIONE

Entro 60 gg dalla pubblicazione della determinazione di attribuzione dei contributi sul BURERT gli Enti beneficiari, provvedono alla selezione dei soggetti realizzatori degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza e ne danno comunicazione alla Regione unitamente alla obbligatoria previsione puntuale sui tempi di completamento delle attività, anche sulla base dei termini concordati per l'espletamento degli incarichi ai soggetti realizzatori di cui sopra.

Gli studi e i relativi elaborati finali dovranno essere realizzati e trasmessi alla Regione nei successivi 240 o 300 giorni, secondo quanto indicato dall'OCDPC 344/2016.

La concessione del contributo avverrà, in applicazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., in seguito alla regolare trasmissione degli elaborati finali al Servizio Geologico, sismico e dei suoli.

La liquidazione avverrà in un'unica soluzione a seguito di approvazione definitiva degli studi effettuati e previa redazione del certificato di conformità da parte del Servizio regionale competente, sentita la Commissione Tecnica.

RECEPIMENTO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

I Comuni, entro 6 mesi dal positivo collaudo del prodotto realizzato, devono recepire le risultanze degli studi predisponendo le conseguenti cartografie e norme di piano, mediante apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata ai sensi dell'art. 32-bis "Procedimento per varianti specifiche al PSC" ovvero ai sensi dell'art. 41 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni", della LR n. 20 del 2000 e s.m.i.

La definizione delle cartografie e norme di PSC ovvero di PRG, relative agli esiti della microzonazione sismica e finalizzate alla riduzione del rischio sismico, può essere realizzata dai Comuni di concerto con la Regione Emilia-Romagna (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio), con le Province e con la Città Metropolitana di Bologna.

I Comuni devono recepire le analisi della Condizione Limite d'Emergenza nei piani di protezione civile provvedendo al loro tempestivo aggiornamento.

Allegato A2

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA, DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 344/2016 E DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 21 GIUGNO 2016

ASPETTI GENERALI

La microzonazione sismica (MS), cioè la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e ai possibili effetti indotti dallo scuotimento, è uno strumento di prevenzione e riduzione del rischio sismico particolarmente efficace se realizzato e applicato già in fase di pianificazione urbanistica.

Costituisce quindi un supporto fondamentale agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale per indirizzare le scelte urbanistiche verso quelle aree a minore pericolosità sismica.

Per ottimizzare costi e tempi la microzonazione sismica è richiesta nelle aree urbanizzate, negli agglomerati in territorio rurale di dimensioni significative, nelle aree suscettibili di trasformazioni urbanistiche e lungo le fasce a cavallo delle reti infrastrutturali di nuova previsione. Le aree in cui realizzare la microzonazione sismica dovranno essere indicate dalle Amministrazioni Comunali prima della selezione dei soggetti realizzatori degli studi.

Per quanto non specificato nel presente documento, il riferimento tecnico per la realizzazione di questi studi e per l'elaborazione e la redazione degli elaborati richiesti è costituito dagli *"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"* approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome¹ e successive modifiche e integrazioni (da qui in avanti "ICMS").

Per i depositi e le forme che possono determinare effetti locali in Emilia-Romagna si dovrà fare riferimento anche all'Allegato A1 della DGR 2193/2015² (da qui in avanti "indirizzi regionali").

La stima della pericolosità sismica delle aree è riferita ad una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni.

¹ Gruppo di lavoro MS, 2008. *"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"*. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 vol. e Dvd. Disponibili nel sito web del Dipartimento della Protezione Civile, area "Rischio Sismico" http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=15833

² DGR 2193/2015. Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.2193 del 21 dicembre 2015: Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico denominato *"Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica"* di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112. Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 8 gennaio 2016 (parte seconda). <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica>

Gli studi di microzonazione sismica prevedono diverse fasi di realizzazione e differenti livelli di approfondimento; i livelli di approfondimento richiesti per gli studi che saranno realizzati con i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dell'OCDPC n. 344/2016 saranno indicati nel successivo atto di individuazione dei Comuni in cui saranno effettuati gli studi.

Le indagini e gli elaborati di seguito indicati costituiscono lo standard minimo richiesto per l'approvazione degli studi. Altre procedure di analisi e indagini possono essere effettuate purché non in contrasto con quanto indicato dagli ICMS e dagli indirizzi regionali e se di dettaglio non inferiore e più aggiornate.

Dovrà essere prodotta una relazione in cui saranno descritti le fasi di studio, le indagini, i dati acquisiti, le elaborazioni e i risultati dello studio.

L'analisi della condizione limite per l'Emergenza (CLE) individua e analizza le strutture (edifici, aree, connessioni) necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché, nella fase di superamento dell'emergenza, l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche.

L'analisi della CLE dovrà essere effettuata secondo i criteri indicati nel Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.1755 del 27 aprile 2012 e quanto di seguito specificato.

Tutti gli elaborati dovranno essere forniti in versione cartacea e digitale (pdf, jpg o tif con risoluzione minima 300 dpi).

I dati dovranno essere forniti anche in formato vettoriale (shapefile) secondo quanto indicato nel punto "Indicazioni per l'archiviazione informatica, rappresentazione e fornitura dei dati degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza".

PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO

Finalità

- Individuare le aree suscettibili di effetti locali in cui effettuare le successive indagini di microzonazione sismica.
- Definire il tipo di effetti attesi.
- Indicare, per ogni area, il livello di approfondimento necessario.
- Descrivere le caratteristiche delle unità geologiche del sottosuolo, in termini di litologia, stratigrafia, tettonica e geometria per definire il modello geologico di base per la microzonazione sismica.

Elaborati da produrre

- 1) Carta delle indagini; in questa cartografia, a scala almeno 1:10.000 (preferibilmente di maggiore dettaglio), dovranno essere chiaramente indicate le prove pregresse e quelle di nuova esecuzione (anche quelle eseguite per i

successivi livelli di approfondimento); tutte le prove dovranno essere classificate in base alla tipologia e alla profondità raggiunta.

2) Carta geologico-tecnica, derivata dalla revisione a scala dettagliata (almeno 1:10.000) dei rilievi geologici e morfologici disponibili. In questa cartografia dovranno essere rappresentati gli elementi geologici e morfologici locali d'interesse per l'analisi della pericolosità sismica, in particolare quelli che possono modificare il moto sismico in superficie. I più comuni elementi geologici e morfologici che possono determinare effetti locali in Emilia-Romagna sono indicati nell'Allegato A1 degli indirizzi regionali; in particolare dovranno essere chiaramente perimetrate le coperture detritiche, le aree instabili e quelle potenzialmente soggette a dissesti. Questa cartografia dovrà essere corredata da un numero adeguato di sezioni litostratigrafiche significative, orientate sia trasversalmente sia longitudinalmente ai principali elementi geologici (strutture tettoniche, forme del paesaggio e morfologie sepolte, assi dei bacini, ...).

3) Carta delle frequenze naturali dei terreni, a scala almeno 1:10.000 (preferibilmente di maggiore dettaglio), derivate da indagini speditive di sismica passiva (HVSr sulle vibrazioni ambientali) o, se disponibili, SSR da registrazioni di terremoti. In questa carta dovranno essere riportati tutti i punti di misura, con associato il risultato della prova (valore del picco più significativo nell'intervallo 0.2÷20 Hz, corrispondente alla frequenza di risonanza fondamentale f_0 , e di altri picchi significativi o indicazione dell'assenza di picchi). Ove possibile, il territorio indagato sarà suddiviso in base a classi di frequenza allo scopo di distinguere aree caratterizzate da assenza di fenomeni di risonanza significativi (nessun massimo relativo significativo nelle funzioni HVSr o SSR nell'intervallo 0.2÷20 Hz) o da presenza di fenomeni di risonanza, distinguendo fra spessori attesi maggiori di 200 m (indicativamente $f_0 \leq 0,6$ Hz), spessori compresi tra 200 e 100 m (indicativamente $0,6 \text{ Hz} < f_0 \leq 1 \text{ Hz}$), spessori compresi fra 100 e 30 m (indicativamente $1 \text{ Hz} < f_0 \leq 2 \text{ Hz}$), spessori compresi fra 30 e 10 m (indicativamente $2 \text{ Hz} < f_0 \leq 8 \text{ Hz}$), spessori minori di 10 m (indicativamente $f_0 > 8 \text{ Hz}$). Se possibile dovranno essere distinte anche le zone caratterizzate da contrasti di impedenza elevati (ampiezza picco HVSr ≥ 3), moderati (ampiezza picco $2 \leq \text{HVSr} < 3$), bassi (ampiezza picco $1,5 \leq \text{HVSr} < 2$) e assenza di significativi contrasti (ampiezza picco HVSr $< 1,5$).

Tale cartografia è di particolare utilità al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza nell'interazione suolo-strutture; dovranno perciò essere adeguatamente considerate le frequenze naturali del terreno e quelle di vibrazione delle strutture, ponendo particolare attenzione alle aree in cui si rilevano maggiori contrasti di impedenza.

4) Carta delle aree suscettibili di effetti locali o delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS); è il documento fondamentale di questo livello di approfondimento. In questa cartografia dovranno essere chiaramente indicate, a scala dettagliata (almeno 1:10.000), le aree in cui si ritiene necessario effettuare

indagini e analisi di microzonazione sismica e i livelli di approfondimento ritenuti necessari. Nelle aree di pianura tale cartografia dovrà essere corredata da una cartografia rappresentativa della profondità e tipologia dei depositi di sottosuolo che possono influenzare il moto in superficie (es.: isobate del tetto dei depositi grossolani, come le ghiaie di conoide; isobate del tetto di corpi sabbiosi significativi presenti nei primi 20 m di profondità; isobate del tetto della falda; isobate della base dei depositi continentali; altre isobate di discontinuità stratigrafiche importanti; ...).

Le diverse aree suscettibili di effetti locali dovranno essere caratterizzate in base alla successione litostratigrafica; all'interno di ogni area la successione litostratigrafica dovrà risultare il più possibile omogenea in prospettiva dell'analisi della risposta sismica locale.

Le aree saranno classificate in tre categorie:

- a) zone stabili**, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco acclive); in queste zone non sono quindi richiesti ulteriori approfondimenti;
- b) zone suscettibili di amplificazioni locali**, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale; nelle zone con variazioni stratigrafiche laterali poco significative (zone di pianura, valli ampie) sono ritenuti sufficienti approfondimenti di secondo livello; nelle zone in cui la profondità del substrato rigido varia rapidamente, come nelle valli strette e nelle conche intramontane profondamente incise, nelle quali il modello geologico non è assimilabile ad un modello fisico monodimensionale, l'analisi monodimensionale, e quindi anche l'utilizzo di abachi, può portare a sottostima della risposta sismica in superficie; in tali condizioni sono raccomandate analisi bidimensionali;
- c) zone suscettibili di instabilità**, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti, oltre i fenomeni di amplificazione, sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio; i principali tipi di instabilità attesi in Emilia-Romagna sono:
 - instabilità di versante in presenza di pendii instabili e potenzialmente instabili,
 - liquefazioni in presenza di importanti spessori di terreni granulari saturi nei primi 20 m da piano campagna,
 - densificazioni in presenza di terreni granulari poco addensati e/o terreni coesivi poco consolidati,
 - cedimenti differenziali in aree che presentano terreni con significative variazioni laterali delle caratteristiche meccaniche (zone di contatto tra litotipi significativamente diversi, zone di faglia, zone a pronunciata diversità del grado di deformabilità, ...) o in presenza di cavità sotterranee.In queste zone sono richiesti specifici approfondimenti di terzo livello.

5) Relazione illustrativa in cui dovranno essere descritti tutti gli elementi caratterizzanti i documenti sopra indicati e le aree in cui effettuare indagini, con indicazione del tipo di prove da realizzare. Poiché una delle finalità fondamentali di questo livello di approfondimento è la definizione del modello geologico del sottosuolo che costituirà la base per le analisi di risposta sismica locale e la microzonazione sismica, dovrà essere accuratamente descritta la stratigrafia e fornita una stima indicativa, su basi geologiche, della profondità dell'orizzonte ipotizzato essere il substrato rigido. La definizione del substrato rigido è uno degli obiettivi degli approfondimenti successivi.

SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO

Finalità

- Conferma delle condizioni di pericolosità indicate dal precedente livello di approfondimento ed eventuale nuova perimetrazione delle aree in cui effettuare la microzonazione sismica.
- Suddivisione dettagliata del territorio, in base all'amplificazione attesa, in aree a maggiore e minore pericolosità sismica.
- Conferma o migliore definizione delle aree, indicate dal livello di approfondimento precedente, in cui si ritengono necessari approfondimenti di terzo livello e indicazione delle indagini e analisi da effettuare.

Per la definizione dell'amplificazione si utilizzeranno le tabelle e formule indicate nell'Allegato A2 degli indirizzi regionali e, ove applicabili, gli abachi e le procedure indicate nei capp. 3.2 e 3.3 degli ICMS, Vol. 2 - Parte Terza.

Per l'utilizzo degli abachi e delle tabelle è necessario determinare la stratigrafia del sottosuolo, in particolare lo spessore H della copertura, la profondità e tipologia del substrato; in particolare è importante determinare le eventuali variazioni laterali, vale a dire la geometria, del tetto del substrato rigido, nonché il profilo di V_s nell'intervallo di spessore H .

Se nell'area sono disponibili prove pregresse che definiscono in maniera chiara la stratigrafia fino alla profondità d'interesse H potranno essere effettuate solo prove finalizzate alla definizione del profilo di V_s , altrimenti dovranno essere realizzate anche prove geotecniche e geofisiche in sito finalizzate alla definizione della stratigrafia e della profondità e geometria del tetto del substrato rigido.

Elaborati da produrre

Oltre agli elaborati del livello di approfondimento precedente dovranno essere prodotti seguenti elaborati.

- 1) Carta delle velocità delle onde di taglio S (V_s), a scala almeno 1:10.000 (preferibilmente di maggiore dettaglio), in cui saranno ubicati tutti i punti di misura di V_s con indicazione, per ogni punto di misura, del valore di V_{SH} (in m/s) e

H (in m) nelle aree in cui H non supera i 50 m, o di V_{S30} (in m/s) nelle aree di pianura dove H è maggiore di 50 m.

2) Carte dei fattori di amplificazione delle aree individuate nella “Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali”, a scala almeno 1:10.000, preferibilmente di maggiore dettaglio³. Questa cartografia costituisce l’elaborato principale di questo livello di approfondimento. La stima dell’amplificazione tramite procedure semplificate (utilizzo di abachi e formule) è possibile laddove l’assetto geologico è assimilabile ad un modello fisico monodimensionale. Indicazioni per la valutazione delle aree in cui è possibile applicare il secondo livello di approfondimento sono esposte nel paragrafo 2.5.2 “Limiti di utilizzo degli abachi” degli ICMS. In prossimità di morfologie sepolte che comportano rapide variazioni della profondità del bedrock l’analisi monodimensionale, e quindi anche l’utilizzo di abachi, può portare a sottostima della risposta sismica in superficie; in tali condizioni sono raccomandati approfondimenti di terzo livello, con analisi bidimensionali.

L’amplificazione sarà quantificata in termini di parametri FA_{PGA} , $FA_{0,1-0,5s}$, $FA_{0,5-1s}$, $FA_{0,5-1,5s}$ che esprimono l’amplificazione per motivi stratigrafici, eventualmente incrementati con il fattore di amplificazione per cause topografiche S_T . Tali coefficienti di amplificazione vengono stimati impiegando le tabelle e le formule dell’Allegato A2 (punti A2.1 e A2.2) degli indirizzi regionali che permettono di calcolare i fattori di amplificazione sismica rispetto ad un suolo di riferimento. Questi fattori sono espressi sia in termini di rapporto di accelerazione massima orizzontale ($FA_{PGA}=PGA/PGA_0$) sia di rapporto di Intensità di Housner (SI/SI_0)⁴ per prefissati intervalli di periodi ($FA_{0,1-0,5s}$, $FA_{0,5-1s}$, $FA_{0,5-1,5s}$), dove PGA_0 e SI_0 sono rispettivamente l’accelerazione massima orizzontale e l’Intensità di Housner al suolo di riferimento ricavabili dal data base regionale (disponibile nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale) e PGA e SI sono le corrispondenti grandezze di accelerazione massima orizzontale e Intensità di Housner calcolate alla superficie dei siti esaminati⁵.

Si ricorda che la scelta degli abachi per la stima dell’amplificazione non dipende dalle sole caratteristiche litologiche e morfologiche dell’area ma deve essere attentamente valutata sulla base delle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo, in particolare della profondità e del tipo di substrato. Per questa valutazione si raccomanda di porre particolare attenzione alla cartografia di primo livello, in particolare alla carta degli elementi geologici sepolti che possono modificare il

³ La scala è da rapportare alle dimensioni dell’area studiata.

⁴ L’Intensità di Housner SI_t è definita da

$$SI = \int_{T_1}^{T_2} PSV_{(\zeta=5\%)} dT \quad \text{dove } PSV \text{ è lo spettro di risposta in velocità (smorzamento } \zeta = 5\%).$$

⁵ I valori riportati nelle tabelle potrebbero portare a sovrastima. Tali valori possono essere sostituiti dai risultati di valutazioni della risposta sismica locale ottenuti con le procedure previste dal terzo livello di approfondimento.

moto in superficie e alla carta delle frequenze naturali dei terreni. La procedura per la scelta degli abachi utilizzati dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione illustrativa; per rendere più chiara tale scelta si raccomanda di inserire in relazione una figura o tabella che illustri, per ogni microzona e per tutta l'area di studio, gli abachi utilizzati per la stima dell'amplificazione.

Dovranno essere perimetrate in dettaglio anche le aree che necessitano di approfondimenti di terzo livello, con indicazione del tipo di effetti attesi, delle indagini e analisi di approfondimento da effettuare.

TERZO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (AI SENSI DELLA DGR N. 2193/2015)

Finalità

- Conferma delle condizioni di pericolosità indicate dai precedenti livelli di approfondimento ed eventuale nuova perimetrazione delle aree in cui effettuare la microzonazione sismica.
- Valutazione più approfondita della risposta sismica locale, in termini di amplificazione e/o stima degli indici di rischio, nelle seguenti situazioni:
 - a) aree soggette a liquefazione e densificazione;
 - b) aree instabili e potenzialmente instabili;
 - c) aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile, come ad esempio nelle aree pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti; in tali condizioni sono raccomandate analisi bidimensionali;
 - d) aree suscettibili di effetti differenziali (zone di contatto laterale tra litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche molto diverse, zone di faglia attiva e capace, zone con cavità sepolte).

Questo livello di analisi è quindi finalizzato a valutare l'effettivo grado di pericolosità sismica locale delle aree instabili e potenzialmente instabili, di quelle soggette a liquefazione e densificazione sempre ai fini della redazione della carta di microzonazione.

Gli ambiti in cui sono presenti criticità geologiche che richiedono il terzo livello di approfondimento devono essere già individuati attraverso il primo livello di analisi, nella Carta delle aree suscettibili di effetti locali o delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS).

Elaborati da produrre

Oltre agli elaborati dei livelli di approfondimento precedenti per le aree in cui viene effettuato il terzo livello di approfondimento dovranno essere forniti, come requisiti minimi:

- la perimetrazione dettagliata, a scala almeno 1:10.000 (preferibilmente di maggiore dettaglio)⁶, delle aree indagate e i valori indicativi della pericolosità locale (indice di liquefazione, grado di stabilità, cedimenti attesi, ...);

⁶ La scala è da rapportare alle dimensioni dell'area studiata.

- nel caso di analisi di risposta sismica locale, gli spettri di risposta riferiti a tali aree, per un periodo di ritorno di 475 anni con smorzamento pari al 5% e le mappe di amplificazione in termini di:
 1. PGA/PGA_0 ;
 2. SI/SI_0

Il programma delle prove, sia nei terreni stabili che in quelli instabili, deve essere commisurato alla specificità del caso.

La tipologia e il numero delle prove devono essere adeguatamente descritti e motivati nella relazione. La caratterizzazione geotecnica dei terreni dovrà essere effettuata sia in campo statico che dinamico. Dovranno essere utilizzate solo tecniche di prova di riconosciuta affidabilità per le quali esistono riferimenti nella letteratura scientifica. I valori di velocità di propagazione delle onde sismiche (V_p e V_s) dovranno essere acquisiti tramite misure dirette tipo down-hole o cross-hole o dedotti dalle curve di dispersione delle onde di superficie misurate; laddove le condizioni geologiche lo permettano potranno essere effettuate prove penetrometriche statiche con cono sismico o con dilatometro sismico.

Qualora gli strumenti di pianificazione consentano la realizzazione di opere nelle aree instabili, in quelle potenzialmente instabili e in quelle soggette a rischio di liquefazione e densificazione, dovranno essere forniti elaborati di quantificazione degli indici potenziali di rischio atteso e una stima dei potenziali cedimenti e/o spostamenti. Tali valutazioni dovranno essere supportate da prove sperimentali in sito e in laboratorio e dovranno essere condotte in conformità ai principi e ai metodi della Geotecnica Sismica. Negli Allegati A3 e A4 degli indirizzi regionali e nella Parte II degli ICMS 2008 sono indicate alcune procedure di riferimento.

Negli ambiti di studio in cui sono presenti aree suscettibili di liquefazione, tali da comprendere più aggregati strutturali o aggregati strutturali estesi, se il numero delle verifiche lo consente, potrà essere effettuata una suddivisione del territorio in base al valore dell'Indice di Liquefazione I_L , interpolando i risultati delle verifiche puntuali, in aree a rischio di liquefazione basso ($I_L \leq 2$), medio ($2 < I_L \leq 5$), elevato ($5 < I_L \leq 15$) o molto elevato ($I_L > 15$).

Nella relazione dovranno essere descritti in dettaglio i procedimenti e i codici di calcolo utilizzati e i risultati delle prove sperimentali in sito e in laboratorio. Dovranno essere chiaramente specificati anche i criteri per la definizione del *bedrock* sismico.

Come segnale di input per il calcolo degli effetti locali è possibile utilizzare gli accelerogrammi disponibili nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Finalità

Definizione della condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti,

compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

Tale analisi comporta:

- a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza e degli eventuali elementi critici;
- b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e degli eventuali elementi critici;
- c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con gli edifici strategici, le aree di emergenza, le infrastrutture di accessibilità e di connessione.

Elaborati da produrre

L'analisi della CLE dovrà essere effettuata secondo i criteri indicati nel Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012 e nei documenti "Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) – standard di rappresentazione e archiviazione informatica – versione 3.0.1" pubblicato nel settembre 2015, "Istruzioni per la compilazione delle schede - versione 3.0" e Manuale per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano - Versione 1.0" pubblicato nel 2014, scaricabili dal sito web: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/standard_analisi_cle.wp.

In tali documenti è disponibile anche la modulistica da utilizzare.

Dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

- 1) schede degli Edifici Strategici (ES), degli Aggregati Strutturali (AS), delle Unità Strutturali (US), delle Aree di Emergenza (AE) e delle Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC) compilate secondo le indicazioni contenute nel documento sopra indicato, comprensive di scheda indice firmata dal RUP;
- 2) mappe degli elementi con funzioni strategiche essenziali per l'analisi della CLE (ES, AS, US, AE, AC);
- 3) cartografia di confronto, alla scala 1:5.000 o di maggiore dettaglio, tra la mappa di cui al punto 2 e la carta di microzonazione sismica di maggiore approfondimento ritenuta più significativa, per il territorio d'interesse, tra quelle prodotte (FA_{PGA}, FA_{0,1-0,5s}, FA_{0,5-1s}, FA_{0,5-1,5s});
- 4) relazione illustrativa in cui dovranno essere descritti gli elementi (ES, AE) caratterizzanti il sistema di gestione dell'emergenza, il rapporto con le infrastrutture di accessibilità/connessione e connessione nonché eventuali problematiche rispetto alle Unità Strutturali interferenti sia sulle infrastrutture di accessibilità/connessione che con gli Edifici Strategici e le Aree di Emergenza. In tale relazione dovranno essere esplicitate eventuali operazioni sullo strato poligonale del DBtopo, ovvero se siano

stati aggiunti/eliminati degli aggregati, se siano stati suddivisi/accorpati degli aggregati.

Dovrà essere altresì rappresentata una sintesi riassuntiva per le diverse funzioni: Edifici Strategici e delle Aree di Emergenza (ricovero e ammassamento), tale sintesi deve riportare:

- nel caso di Edifici Strategici, nome dell'edificio e il tipo di funzione strategica allocata (Es. nome dell'edificio = Palazzo comunale, funzione strategica = COC);
- nel caso di aree di Emergenza la distinzione in Ricovero o Ammassamento e nome con cui è riconosciuta l'area (es. (Es. area = ricovero scoperto, nome area = campo sportivo....));
- l'identificativo da DBtopo;
- la localizzazione (via, nr. civico e frazione).

INDICAZIONI PER L'ARCHIVIAZIONE INFORMATICA, RAPPRESENTAZIONE E FORNITURA DEI DATI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

I dati cartografici e non, la cartografia stampabile (formati e vestizioni, cartigli e legende), simbologie e documentazione dovranno essere forniti secondo le specifiche linee guida disponibili all'indirizzo http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp, alle pagine

- Standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di MS
- Standard di rappresentazione e archiviazione informatica dell'analisi della CLE

e sezione Link esterni:

- Software per l'archiviazione delle indagini per la MS
- Software per la compilazione delle schede CLE
- Manuale per l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi su supporto digitale (DVD o CD) e non saranno considerate le consegne effettuate mediante posta elettronica.

Gli strati informativi dei quali non si è resa necessaria la compilazione dovranno essere consegnati vuoti.

Nel caso di documentazione trovata mancante la consegna dovrà essere eseguita nuovamente su supporto digitale (DVD o CD) nella sua totalità allo scopo di sostituire completamente la precedente.

Nel caso in cui due o più comuni o enti si associno, nelle forme previste per l'adempimento della microzonazione e dell'analisi alla condizione limite, dovrà essere eseguita una consegna per ogni comune ripetendo solo i documenti necessari, mentre la base dati cartografica dovrà estendersi per la sola area coperta dal singolo comune.

Nella cartella Plot dovranno essere inclusi anche i file formato pdf delle mappe non richieste dalle linee guida sopracitate, ma necessarie secondo il presente atto. Tali mappe avranno le stesse caratteristiche di cartiglio e vestizione di quelle descritte nelle linee guida succitate ma viene lasciata facoltà di rappresentare il parametro con strato informativo poligonale con chiarezza di simbologia ed etichettatura. Ad integrazione di tale cartografia dovrà essere aggiunto lo strato informativo poligonale usato in formato shapefile (es. FREQUENZE_POL.shp, .shx, .dbf, .sbn...) all'interno della cartella MS1 o MS2 o MS3 o CLE (senza sottocartelle), fermo restando il fatto che i parametri devono essere inseriti obbligatoriamente all'interno della base dati delle indagini secondo le linee guida citate.

Lo strato poligonale dovrà essere costituito da un campo di tipo "Double" (ad es. denominato "FREQ") in cui inserire i valori relativi.

Allegato B1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N. 344/2016

AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e degli edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica ⁽ⁱ⁾ (inseriti negli elenchi di cui alla D.G.R. n.1661 del 2 novembre 2009).

Sono escluse le opere infrastrutturali (ponti, passerelle pedonali, ecc.)

CRITERI DI PRIORITA'

1. DEFINITI DALL' O.C.D.P.C.:

- 1.1 edifici pubblici di interesse strategico, ed edifici scolastici pubblici⁽ⁱ⁾ con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- 1.2 aggregati e unità strutturali interferenti con una via di fuga (art. 4, commi 1⁽ⁱⁱ⁾ e 3⁽ⁱⁱⁱ⁾);
- 1.3 edificio individuato dalla Condizione limite per l'emergenza (CLE), o in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico e vulcanico (art. 4, commi 1⁽ⁱⁱ⁾ e 2^(iv));

2. DEFINITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

- 2.1 rapporto (α) tra capacità e domanda che esprime il livello di adeguatezza dell'edificio^(v), riscontrato a seguito di verifica tecnica in termini di accelerazione, relativo ai meccanismi globali;
- 2.2 Comuni con più elevata pericolosità sismica, valutando il rapporto tra l'accelerazione massima al suolo del Comune desunta dall'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.344/2016 e il valore di 0,125 g^(vi);
- 2.3 edifici ricadenti in Comuni derivanti da fusione (dal 2014) in ottemperanza della L.R. 24/1996 e s.m.i., art. 18 bis. Priorità in caso di pari merito;
- 2.4 epoca di realizzazione e tipologia strutturale.

PUNTEGGI

RIF.	CRITERIO	PUNTEGGIO
1.2	Interferenza con vie di fuga (art. 4, c.1, O.C.D.P.C. n.344/2016)	1
1.3	Edificio individuato dall'Analisi Condizione Limite d'Emergenza (CLE) approvata, o prospicenza a vie di fuga (art. 4, c.1, O.C.D.P.C. n.344/2016)	1
2.1	Rapporto tra capacità e domanda $\alpha \leq 0.10$	2
	Rapporto tra capacità e domanda $0.10 < \alpha \leq 0.60$	$2,4 - 4\alpha$ (da 2 a 0 al crescere di α)
2.2	Pericolosità sismica	$ag / 0.125 < 2$ (ag da All.7 all'Ordinanza)
2.3	Comuni derivanti da fusioni di più Comuni (dal 2014)	2
2.4	Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab.1)	0 – 2.5

Tab. 1

Epoca di realizzazione	Struttura in calcestruzzo armato	Struttura prefabbricata in cemento armato ^(vii)	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
Prima del 1919	2.5	3	2.5	2.25
Tra il 1920 e il 1945	2	3	2.25	2
Tra il 1946 e il 1961	1.5	2,5	1.75	1.5
Tra il 1962 e il 1971	1.25	2,5	1.5	1
Tra il 1972 e il 1981	0.75	2	1	0.5
Tra il 1982 ed il 1984	0.5	1	0.75	0.25
Dopo il 1984	0	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica	0.25	0,5	0.38	0.13

ESCLUSIONI

Le situazioni che comportano l'esclusione delle priorità di intervento indicate dal Comune dalla graduatoria per l'attribuzione dei contributi sono:

- Le istanze di contributo per opere infrastrutturali (ponti, passerelle, ecc.)
- Schema istanza di contributo (Allegato B3) non sottoscritta in originale; incompleta dei dati che contribuiscono a definire i criteri di priorità e l'entità del finanziamento;
- Edificio o unità strutturale privi della verifica tecnica ai sensi dell'art. 2, c. 3 OPCM 3274/2003;
- Rapporto capacità/domanda (α SLV o α SLD) riscontrati a seguito di verifica tecnica svolta non in accordo con la normativa tecnica vigente (art. 10, commi 1 e 2^(viii));
- α (rapporto capacità/domanda) $> 0,8^{(viii)}$;
- Comune compreso nell'elenco dei Comuni interessati dal "Sisma 2012" (Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.86/2012 e s.m.i.);
- Comune caratterizzato da una $ag < 0,125$, per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.344/2016 e per il quale non è stato trasmesso uno studio di risposta sismica locale^(vi);
- Edifici oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (21 maggio 2016, G.U. n.118) o che usufruiscono di finanziamenti per la medesima finalità^(ix);
- Comune che abbia già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) per la realizzazione di interventi su edifici pubblici in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della L. n. 77/2009;
- Edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico molto elevato in zona R4^(x);
- Edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati^(x);
- Edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole^(x).

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo è determinato moltiplicando il "costo convenzionale", distinto in base alla tipologia di intervento al comma 1 dell'art. 8 dell'O.C.D.P.C. 344/2016, per il volume lordo dell'edificio soggetto ad intervento. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:

- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in relazione all'importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
- per finanziare un numero maggiore di interventi.

⁽ⁱ⁾ Art.2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: *"Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui*

all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche...

(ii) Art.4, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: *"Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa."*

(iii) Art.4, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: *"Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga"*

(iv) Art.4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: *"Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga."*

(v) Art.10, commi 2 e 3, dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: per opere rilevanti in caso di collasso per α si intende il rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita (α SLV); nel caso di opere strategiche si intende il minore valore tra rapporto capacità/domanda allo stato limite di danno (α SLD) e α SLV.

(vi) Art.2, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: *"I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto $S \cdot ag$ non inferiore a 0,125g."*

(vii) In alternativa alle strutture in c.a. le tipologie di costruzione con struttura prefabbricata in cemento armato sono descritte al paragrafo 7.4.5. del DM 14/1/2008 Norme tecniche per le costruzioni (NTC08).

(viii) Art.10, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: *"Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:*

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380 - 400 \alpha)/3]\%$, del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

Dove per α si intende α SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α SLD ed α SLV nel caso di opere strategiche."

(ix) Art.2, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: *"I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità."*

(x) Art.11, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.344/2016: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole."*

Allegato B2

INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N. 344/2016

DISPOSIZIONI GENERALI

I Soggetti che attuano gli interventi (Soggetti beneficiari) strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici e rilevanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016 (O.C.D.P.C. n. 344/2016), hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare ai Soggetti beneficiari spetta per gli interventi di cui al presente atto:

- l'esecuzione o l'affidamento dell'incarico di progettazione, l'approvazione del progetto esecutivo, l'acquisizione dei pareri, visti, nulla osta e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- l'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi, degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità, della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi, dell'incarico di collaudo;
- il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni conseguenti.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i Soggetti beneficiari faranno riferimento a quanto disposto ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni del presente documento.

I progetti per gli interventi di cui sopra saranno sottoposti ad istruttoria tecnico – economica da parte della Regione, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi del programma e con le prescrizioni regionali, alla quale seguirà il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 2008 e del “visto di congruità tecnico economico”.

1. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del rilascio del “visto di congruità tecnico economico”, i progetti devono riguardare lavori coerenti con le finalità degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico per le finalità di protezione civile e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016.

I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

I progetti, redatti secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 2011, devono altresì contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, nonché le finiture strettamente connesse.

A tal fine, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all'“*Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna (art. 8 legge regionale n. 11/2010, art. 133 decreto legislativo 163/2006)*” approvato con D.G.R. n.683 dell'08/06/2015, e pubblicato sul BURE-R n. 127 del 15 giugno 2015.¹

Il quadro economico riepilogativo dovrà specificare l'eventuale suddivisione dei costi in opere oggetto di finanziamento ed eventuali opere oggetto di cofinanziamento, secondo il disposto normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, anche delle spese tecniche e dell'I.V.A..

A tal fine, le spese tecniche sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture strettamente connesse, alle quali potranno essere ulteriormente aggiunte IVA e oneri previdenziali obbligatori connessi.

Per tipologie di opere non previste nell'Elenco prezzi sopra indicato, rimane salva la possibilità di fare riferimento ad altri prezziari ufficiali o, in ultimo, creare nuove voci fornendo la relativa analisi del prezzo.

Nel momento in cui fosse reso ufficialmente disponibile un aggiornamento del suddetto “Elenco prezzi”, questo diventerà automaticamente il documento di riferimento, a condizione che il progetto non sia stato redatto in precedenza a detto aggiornamento.

Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente documento, può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico del Soggetto beneficiario e, in tal caso, il “visto di congruità tecnico economico” è limitato ai soli aspetti strutturali delle stesse opere aggiuntive cofinanziate.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL RILASCIO DEL “VISTO DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO”

1

scaricabile anche da internet al sito:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/elenco-prezzi-per-opere-di-riparazione-e-consolidamento-sismico-di-edifici-esistenti>

Ai fini dell'istruttoria da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (di seguito "SGSS") della Regione Emilia-Romagna, con valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa, i Soggetti beneficiari dovranno trasmettere i progetti approvati dagli stessi Enti in una delle seguenti modalità:

- tramite la piattaforma telematica del Sistema Informativo Sismica (SIS), accessibile agli utenti mediante un account FedERa all'indirizzo web <https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/>;
- duplice copia cartacea inviata al SGSS².

Istruite positivamente le pratiche, il SGSS rilascerà l'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 e l'apposito "visto di congruità tecnico economico", dandone comunicazione ai Soggetti beneficiari ai quali verrà restituita una copia del progetto.

Il "visto di congruità tecnico economico" specificherà la quota parte percentuale dell'intervento finanziata col contributo regionale, con il relativo importo, e quella eventualmente cofinanziata dal Soggetto beneficiario.

Nel caso di incompletezza del progetto esecutivo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e con la conseguente sospensione dei tempi per l'istruttoria, il SGSS richiede al Soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine 30 giorni di tempo per la trasmissione. Qualora le integrazioni richieste non siano presentate entro tale termine, o nel caso che le integrazioni risultino insufficienti, lo stesso SGSS informerà del mancato rilascio del "visto di congruità tecnico economico" il Dipartimento di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.

Per gli interventi di rafforzamento locale, disciplinati dall'art. 9 commi 1 e 2 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dalle lavorazioni previste in progetto, e che nell'edificio non vi siano carenze gravi (dimostrabile mediante l'Allegato 5 alla medesima Ordinanza) risolvibili con interventi di rafforzamento locale e tali da non far conseguire un effettivo beneficio alla struttura.

Per gli interventi di "miglioramento sismico", l'art. 9, commi 4 e 5 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, prevede che si raggiunga un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.L. n.42/2004, e comunque che si ottenga un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico. Nel caso in cui dalla progettazione non risultino verificate le suddette condizioni, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più

²

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Viale della Fiera n.8, 40127 Bologna

vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lett. a) dell'art.8 e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 9 comma 6 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e ai regolamenti edilizi vigenti.

Il SGSS, ai sensi dell'art. 15 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, provvede alla comunicazione annuale al Dipartimento della Protezione Civile, circa l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziato, con i relativi interventi effettuati.

Il SGSS valuta, qualora richiesto dal Soggetto attuatore, la possibilità di utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale, consentito dall'art. 8, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, nei termini di legge.

3. VARIANTI

Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti in corso d'opera concernenti il progetto originario rispetto al quale è stato rilasciato il "visto di congruità tecnico economico", anche nel caso non comportino aumento di spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale.

Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo "visto di congruità tecnico economico", quelle indicate all'art. 132, comma 3, Il periodo, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e sue successive modifiche ed integrazioni, purché soddisfino l'ulteriore condizione di poter essere considerate come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nell'originario progetto già corredato di "visto di congruità tecnico economico", nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2 alla D.G.R. n.687/2011³. A tal fine il progettista abilitato, su proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non sostanziale della variante, secondo le indicazioni contenute nell'allegato sopra citato.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve essere comunicata al SGSS; tali variazioni non possono comportare aumento del contributo assegnato di cui al "visto di congruità tecnico economico" e l'eventuale maggior spesa rimane a carico del Soggetto beneficiario.

4. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il Dirigente regionale competente provvederà, con apposito atto formale, alla concessione del contributo nei limiti dell'importo precedentemente attribuito, nonché alla contestuale assunzione

³ D.G.R. n.687/2011 (pubblicata sul BUR-ER n.86 dell'8 giugno 2011) "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008".

degli oneri finanziari sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, sulla base delle risultanze dedotte dal progetto esecutivo e dal cronoprogramma di cui al D.lgs. 118/2013 e ss.m., presentati dal soggetto beneficiario, progetto corredato dell'Attestazione di coerenza da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e a seguito della presa d'atto del costo complessivo dell'opera e del relativo quadro economico con l'eventuale suddivisione dei costi per le opere oggetto di finanziamento statale e per le eventuali opere oggetto di cofinanziamento del soggetto beneficiario (v. punto 1 "Progettazione degli interventi").

I Soggetti beneficiari dovranno presentare il cronoprogramma per la realizzazione delle spese con l'individuazione degli esercizi cui imputare la stesse, ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e dovranno trasmettere al SGSS la seguente documentazione nel rispetto delle seguenti tempistiche, che inizieranno a decorrere a partire dall'approvazione del piano dei contributi con apposito atto del Dirigente:

- 12 mesi, per la comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori;
- 36 mesi, per gli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario prorogare le suddette tempistiche, a seguito di richieste pervenute dai Soggetti beneficiari, si provvederà con apposito atto del Dirigente.

Se nella gestione l'avanzamento dei lavori ha un andamento differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma, il Soggetto beneficiario provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Regione trasmettendo il cronoprogramma aggiornato.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

5. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

La domanda di liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per l'intervento finanziato, deve essere inoltrata dal Soggetto beneficiario alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

Ai fini di un corretto utilizzo della quota concessa, l'erogazione del finanziamento da parte della Regione al soggetto beneficiario avrà luogo, al netto di eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori proporzionalmente attribuite, sulla base del cronoprogramma dei lavori e degli importi corrispondenti con le seguenti modalità alternative:

- A. in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori, a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto beneficiario degli atti di contabilità finale, nonché a seguito della trasmissione della documentazione da cui risultano gli effettivi dati dimensionali

dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso;

B. in due e/o tre tranches, come di seguito specificato:

- una quota non superiore al 70% dell'importo complessivo dei lavori oggetto di finanziamento statale, oltre le spese tecniche, a seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori e dell'importo dei conseguenti oneri di realizzazione;
- una eventuale seconda rata su richiesta del soggetto beneficiario;
- il saldo dell'importo dei lavori oggetto di finanziamento statale a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto beneficiario degli atti di contabilità finale, nonché a seguito della trasmissione della documentazione da cui risultano gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale e il grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.

COMUNE DI _____

Il presente modello è disponibile in formato word alla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione ([link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico](http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico))

Alla:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 344/2016 (annualità 2015) - Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti (art. 2, comma 1, lett. b)).
Trasmissione di proposta di priorità degli edifici siti nel Comune di
.....

Il sottoscritto

in qualità di

del Comune di

istituito mediante fusione dei Comuni di¹

a decorrere dal¹

con la presente trasmette la PROPOSTA DI PRIORITA' degli edifici ricadenti nel proprio ambito, di seguito riassunta, ai fini dell'elaborazione della graduatoria degli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) e art. 3, c. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016 – Annualità 2015.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di scheda di sintesi da compilare in riferimento al singolo edificio o alla singola unità strutturale². Si precisa che il numero di modelli inviati sarà pari al numero di edifici o unità strutturali che costituiscono i fabbricati di interesse.

¹ Compilare solo in caso di Comune derivante da fusione (L.R. 24/1996).

² La definizione di unità strutturale è indicata nell'Allegato 6 della OCDPC n. 344/2016.

"Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - art. 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.

2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici

L'indicazione di priorità per il finanziamento delle suddette strutture, è il seguente (indicare in ordine di priorità gli edifici per i quali si chiede il contributo):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Il sottoscritto dichiara altresì che

- **i dati riportati nelle schede di sintesi per singolo edificio o singola unità strutturale sono tratti dalla verifica tecnica effettuata ai sensi dell'art. 2, c. 3 dell'OPCM 3274/2003;**
- per gli edifici segnalati non ricorrono le situazioni di esclusione elencate nell'Allegato B1 alla DGR "O.C.D.P.C. 09 maggio 2016, n. 344 – Annualità 2015 – Criteri per l'attribuzione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti, in edifici privati e per studi di micro zonazione sismica, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c). Modalità di concessione e liquidazione dei contributi"

ALLEGATI N. Schede di sintesi relative al singolo edificio o unità strutturale

(data)

(firma)

da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

omissis....."

SCHEDA DI SINTESI RELATIVA AL SINGOLO EDIFICIO O ALLA SINGOLA UNITA' STRUTTURALE

Fabbricato costituito da n. _____ edifici (unità strutturali)		Edificio n. _____ di _____	
<u>Denominazione Edificio:</u>			
<u>Ubicazione Edificio:</u>			
<u>Destinazione d'uso:</u>			
<u>Verifica tecnica (art. 2, c. 3 OPCM 3274/2003)</u>		data:	
<u>Edificio Strategico (Classe d'uso = IV) ³</u>		SI'	NO
		Se SI' , codice All. A, D.G.R. n.1661/2009: _____	
<u>Edificio Rilevante (Classe d'uso = III) ³</u>		SI'	NO
		Se SI' , codice All. B, D.G.R. n.1661/2009: _____	
<u>Volume totale edificio (mc) ⁴ :</u>			
<u>% di volume oggetto di intervento ⁵ :</u>			
<u>Tipologia di intervento ⁶ :</u>			
<u>αSLV</u> (esito della verifica tecnica svolta in riferimento alle NTC 2008 - Rapporto capacità/domanda relativo allo stato limite di salvaguardia della vita, in termini di <u>accelerazione</u> , relativo ai <u>meccanismi globali</u>) (art. 10, O.C.D.P.C. 344/2016).			
<u>αSLD</u> (esito della verifica tecnica svolta in riferimento alle NTC 2008 - Rapporto capacità/domanda relativo allo stato limite di danno, in termini di <u>accelerazione sismica</u> , relativo ai <u>meccanismi globali</u>) – <i>indicare solo in caso di edificio strategico</i> (art. 10, O.C.D.P.C. 344/2016).			
Edificio ricadente in Comune derivante da <u>fusione</u> (dal 2014)		SI'	NO
Edificio <u>interferente</u> una via di fuga ⁷ (art. 4, comma 3, O.C.D.P.C. n.344/2016)		SI'	NO
<u>Edificio individuato dalla CLE approvata alla data del 21/05/2016</u> (art. 4, comma 1, O.C.D.P.C. n.344/2016)		SI'	NO
In assenza della CLE, edificio <u>prospiciente</u> una via di fuga ⁷ (art. 4, comma 2, O.C.D.P.C. n.344/2016)		SI'	NO
<u>Accelerazione massima al suolo da Allegato 7 all'O.C.D.P.C. n.344/2016 :</u>			
<u>Epoca di realizzazione:</u>			
Tipologia di struttura:	☐ Calcestruzzo armato	☐ Prefabbricata in cemento armato ⁸	☐ Muratura o mista ☐ Acciaio

³ Indicare una sola delle due classi d'uso (III – edificio rilevante, IV – edificio strategico) ammissibili in graduatoria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b)) dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016.

⁴ Valore relativo all'unità strutturale, da indicare solo in caso di tipologia di intervento prevista di "miglioramento sismico" o "demolizione e ricostruzione".

⁵ Valore da indicare solo in caso di tipologia di intervento prevista di "rafforzamento locale".

⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b), dell'O.C.D.P.C. n.344/2016, indicare una sola delle seguenti tre tipologie di intervento: "rafforzamento locale", "miglioramento sismico", "demolizione/ricostruzione".

⁷ Le vie di fuga devono essere individuate dal Piano di Protezione Civile approvato alla data del 21/05/2016, di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n.344/2016.

⁸ Le tipologie di costruzione con struttura prefabbricata in cemento armato sono descritte al paragrafo 7.4.5. del DM 14/1/2008 Norme tecniche per le costruzioni (NTC08)

<u>AUTODICHIARAZIONI:</u>		
Art.11 c.1: Edificio ricadente in zona a rischio idrogeologico molto elevato - R4?	SI'	NO
Art.11 c.1: Edificio ridotto allo stato di rudere o abbandonato?	SI'	NO
Art.2 c.3: Edificio oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (21 maggio 2016, G.U. n.118), o che usufruisce di finanziamenti per la medesima finalità?	SI'	NO
Art.2 c.2: Comune caratterizzato da una $ag < 0,125$, per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.344/2016?	SI'	NO
	Se SI' , trasmesso uno studio di risposta sismica locale?	SI'
		NO

(firma)

Eventuali allegati:

-
-
-
-

- L' istanza dovrà pervenire **COMPLETA IN OGNI SUA PARTE**, pena l'esclusione della stessa dalla graduatoria.
- Relativamente agli edifici che si collocheranno nella graduatoria provvisoria in posizione utile per il finanziamento, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna procederà alla verifica di congruenza dei dati dichiarati, richiedendo la trasmissione delle verifiche tecniche effettuate sugli edifici, e, qualora lo riterrà necessario, svolgendo sopralluoghi congiunti *in situ*.



**ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
N. 344 DEL 9 MAGGIO 2016**

*“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”*

LINEE GUIDA

Art. 2 comma 1 lett. c)

*Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.*

ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE.
POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENARALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

INDICE

1.	Oggetto	1
2.	Interventi ammessi a finanziamento	1
2.1.	Interventi di rafforzamento locale	1
2.2.	Interventi di miglioramento sismico	3
2.3.	Interventi di demolizione e ricostruzione	3
2.4.	Unità minima di intervento	3
3.	Ammissibilità al contributo	3
4.	Limite massimo dei contributi concedibili	4
5.	Individuazione dei Comuni	5
6.	Bando pubblico	5
7.	Criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria	6
8.	Individuazione degli edifici ammessi a contributo	7
9.	Modalità di presentazione e approvazione dei progetti	7
10.	Prescrizioni per la realizzazione degli interventi	9
11.	Decadenza dal finanziamento	10
12.	Concessione e liquidazione del contributo	10
13.	Quadro economico	11
14.	Monitoraggio delle attività	11

1. Oggetto

In linea con quanto disposto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 (di seguito Ordinanza), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, le presenti linee guida illustrano i criteri, le modalità e le fasi degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **edifici privati**, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza sopra richiamata.

2. Interventi ammessi a finanziamento

Sono ammissibili a contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall'Ordinanza, le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi di **rafforzamento locale**, che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art.13, comma 1, della citata Ordinanza, rientrano nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” dalle vigenti norme tecniche;
- b) interventi di **miglioramento sismico**;
- c) (eventuali) interventi di **demolizione e ricostruzione**.

2.1. Interventi di rafforzamento locale

Ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza, gli interventi di rafforzamento locale sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali (comma 1).

Ricadono tra l'altro in questa categoria gli interventi (comma 2):

- a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Gli interventi di **rafforzamento locale** sono consentiti (art. 9, comma 3) qualora si riesca a:

- a) valutare l'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera;
- b) assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali;
- c) stabilire che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso tale tipo di intervento locale, e quindi tali da non conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

La verifica dell'**assenza di carenze gravi** (art. 11, comma 2) può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5⁽¹⁾ all'Ordinanza.

(1) Ord. 344/2016 - Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) – art. 11, comma 2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- altezza non oltre 3 piani fuori terra⁽²¹⁾,
- assenza di pareti portanti in falso,
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura – Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100
- buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d. Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (muniti di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

⁽²¹⁾ Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad 1/2 dell'altezza totale di piano.

2.2. Interventi di miglioramento sismico

Nel caso di interventi di **miglioramento sismico** il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico (art. 13, comma 2).

Le vigenti norme tecniche prevedono che per interventi di miglioramento, venga effettuata la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento stesso, estesa a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

2.3. Interventi di demolizione e ricostruzione

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia (art. 13, comma 3).

2.4. Unità minima di intervento

In ogni caso la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento** (U.M.I.), la cui definizione è riportata nell'Allegato 6⁽²⁾ della citata Ordinanza.

La scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

(2) Ord. 344/2016 - Allegato 6: Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

“[...]Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso [...]”.

3. Ammissibilità al contributo

I contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza (G.U. n. 118 del 21 maggio 2016) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità (art. 2, comma 3).

Inoltre, i contributi possono essere erogati solo per interventi su edifici in possesso, alla data di cui sopra (21 maggio 2016) dei seguenti requisiti (art. 2, comma 4):

- a) non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 "*Finanziamenti pubblici e sanatoria*⁽¹⁾" del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- b) destinazione di oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari, a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

La mancanza anche di uno dei requisiti sopra elencati, determina l'inammissibilità al contributo.

Inoltre, sono esclusi dal contributo gli edifici (art. 11, comma 1):

- c) ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- d) ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- e) realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

4. Limite massimo dei contributi concedibili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime:

- a) **rafforzamento locale:** 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- b) **miglioramento sismico:** 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- c) **demolizione e ricostruzione:** 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Ai sensi dello stesso art. 12 dell'Ordinanza, il contributo per gli interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico deve essere **unicamente destinato agli interventi sulle parti strutturali** (opere finanziabili punto 13 "Quadro economico" delle presenti linee guida); le restanti opere sono a carico del proprietario.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora il progetto preveda una superficie inferiore a quella originaria (alla data di emanazione dell'Ordinanza), il contributo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito, come specificato al punto 3 dell'Allegato 6 dell'Ordinanza.

Inoltre, ai sensi del punto d) dell'Allegato 5 dell'Ordinanza, solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini dell'Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

¹ **Art. 51 del D.P.R. n. 380 del 2001**

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

5. Individuazione dei Comuni

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, dell'Ordinanza, le Regioni, previa definizione dei criteri, individuano i Comuni⁽²⁾ su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i Comuni interessati.

6. Bando pubblico

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dell'Ordinanza, il Comune deve provvedere:

- a) alla predisposizione e pubblicazione di apposito bando pubblico;
- b) alla ricezione e registrazione delle richieste di contributo, al fine della successiva formazione di una graduatoria di priorità a cura della Regione.

Il bando pubblico dovrà contenere elementi utili, quali:

- tipologie e caratteristiche degli interventi;
- requisiti per l'ammissibilità al contributo e soggetti beneficiari;
- modalità per la presentazione delle domande;
- criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria;
- tempistiche per la presentazione dei progetti e per la realizzazione degli interventi.

I Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune stesso, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo, secondo la modulistica riportata nell'Allegato 4 all'Ordinanza, e resa disponibile dalla Regione sul sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico> in formato word. La pubblicazione all'Albo Pretorio avrà la durata di 60 giorni, entro il termine dei quali le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comune territorialmente competente.

I beneficiari dei contributi, ai sensi del punto 1 dell'Allegato 6 all'Ordinanza, sono i proprietari degli edifici.

Inoltre, secondo quanto riportato al punto 2 del medesimo Allegato:

- a. nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b. nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura, un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell'Ordinanza;
- c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvede ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

² A tal fine la Regione Emilia-Romagna ha individuato i Comuni di: Bardi, Berceto, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Valmozzola nella Provincia di Parma; Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Pievepelago, Riolunato nella Provincia di Modena; Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Granaglione, Loiano, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro nella Provincia di Bologna.

7. Criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria di priorità i criteri e i punteggi sono indicati all'Allegato 3⁽³⁾ dell'Ordinanza, di seguito riportato.

(3) Ord. 344/2016 - Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

2. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12,, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):
$$F = K \text{ ag Occupanti} / (\text{contributo in } \text{€}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$
3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.
4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.
5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.

Tabella 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza, un edificio è considerato prospiciente ad una via di fuga, prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico, se la facciata

sulla via di fuga ha un'altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Il Comune valuta la completezza delle domande, la veridicità delle dichiarazioni e, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della citata Ordinanza, trasmette le richieste di contributo alla Regione, entro la scadenza stabilita dal Dirigente del Servizio regionale competente⁽³⁾, per la redazione della graduatoria di priorità.

Le istanze di contributo presentate dopo la chiusura del Bando pubblico di cui al punto 6 o carenti nella loro compilazione non potranno concorrere all'assegnazione del contributo.

8. Individuazione degli edifici ammessi a contributo

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, dell'Ordinanza, entro **360** giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto inerente il trasferimento delle risorse⁽⁴⁾, la Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste e **dell'elenco degli edifici (U.M.I.) ammessi al contributo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.**

La graduatoria sarà pubblicata entro il termine sopra indicato sul sito del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (di seguito SGSS), al medesimo link suddetto. La data di pubblicazione della graduatoria di merito avrà valore di comunicazione ufficiale ai richiedenti utilmente inseriti, e da essa inizieranno a decorrere le tempistiche di presentazione dei progetti individuate al comma 6, dell'art. 14 dell'Ordinanza e richiamate nel punto che segue.

9. Modalità di presentazione e approvazione dei progetti

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, dell'Ordinanza, i soggetti collocati utilmente nella graduatoria devono presentare il progetto dell'intervento, coerente con la richiesta di contributo e redatto ai sensi delle normative vigenti, presso lo Sportello Unico del Comune territorialmente competente, entro e non oltre i seguenti termini temporali, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria:

- a) **90** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **180** gg. per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Il progetto di cui sopra, ai fini del rilascio del visto di congruità tecnico – economico, dovrà inoltre contenere:

1. computo metrico estimativo dettagliato che dovrà essere corredato da una dichiarazione del progettista che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli contenuti nel prezzario regionale di riferimento, insieme ad una documentazione fotografica dell'immobile oggetto d'intervento;

Per l'elaborazione del computo metrico si farà riferimento all'“*Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna (art. 8 legge regionale n. 11/2010, art. 133 decreto legislativo 163/2006)*” approvato con D.G.R. n.683 dell'08/06/2015, pubblicato sul BURE-R n. 127 del 15 giugno 2015. Detto elenco prezzi è disponibile sul sito regionale, alla pagina <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismico/elenco-prezzi-per-opere-di-riparazione-e-consolidamento-sismico-di-edifici-esistenti>. Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto documento, si potrà fare riferimento ad altri elenchi prezzi ufficiali o, in ultimo, procedere all'analisi dei prezzi.

³ Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Viale della Fiera 8, 40127, Bologna, Tel. 051-5274792

⁴ Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016, pubblicato sulla GU n. 192 del 18 agosto 2016.

2. indicazione del Direttore dei Lavori che dovrà curare le successive comunicazioni alla Amministrazione Comunale e al SGSS sullo stato di esecuzione dei lavori;
3. autocertificazione a firma del Richiedente che l'edificio non ricada nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
4. quadro economico in cui le opere previste in progetto devono essere suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili e opere non finanziabili come stabilito dal successivo punto 13 delle presenti linee guida;
5. cronoprogramma dei lavori con una previsione temporale dei medesimi.

Ai progetti esecutivi riguardanti le strutture si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dalla L.R. n.19/2008.

I progetti esecutivi degli interventi oggetto di contributo dovranno essere presentati tramite la piattaforma telematica del Sistema Informativo Sismica (SIS), accessibile agli utenti mediante un account FedERa all'indirizzo web <https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/>.

Per detti progetti esecutivi la Struttura tecnica competente in materia sismica è il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli⁵, il quale espleta sulle pratiche il controllo di merito ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della Legge regionale n. 19 del 2008 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*”.

L'ulteriore documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 necessaria ai fini del rilascio del visto di congruità tecnico-economica, dovrà essere trasmessa al SGSS mediante PEC all'indirizzo: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Nel caso in cui il progetto dell'intervento abbia già ottenuto l'autorizzazione sismica ovvero sia già stato depositato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19 del 2008, il proprietario provvederà a trasmettere copia dello stesso progetto al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, corredato dell'atto di autorizzazione ovvero dell'attestazione dell'avvenuto deposito e di due copie della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ai fini del rilascio del visto di congruità tecnico-economica.

Nel corso dell'istruttoria, il SGSS potrà richiedere per una sola volta agli interessati i chiarimenti e le integrazioni progettuali che risultino indispensabili per la valutazione completa del progetto depositato; tale materiale dovrà essere fornito entro il successivo termine di 30 giorni. Prima della scadenza di tale termine il progettista può richiedere, per comprovate esigenze tecniche, una proroga del medesimo termine per un massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine, la struttura tecnica competente conclude il procedimento di controllo in considerazione della documentazione progettuale disponibile. La suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni progettuali interrompe il termine per la conclusione del procedimento di controllo che riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

Il rilascio del visto di congruità tecnico economico sarà comunicato al Committente e al Comune competente, a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, entro 60 giorni:

- a) dalla presentazione del progetto, completo della documentazione di cui ai punti precedenti, nel caso in cui sia già stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva di cui all'art. 12 della L.R. 19/2008;

⁵ Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli,
Viale della Fiera 8, 40127, Bologna
Tel. 051-5274792-4366

- b) dal rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva sopra richiamata, nel caso in cui il progetto ne sia ancora sprovvisto.

Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il termine per concludere il procedimento:

- a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle osservazioni;
b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il termine non sono presentate osservazioni.

10. Prescrizioni per la realizzazione degli interventi

I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre 30 gg. dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto e del relativo contributo (art. 14, comma 8). Il Direttore dei Lavori deve comunicare anche al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli la data di inizio lavori.

Gli interventi dovranno essere completati entro i seguenti termini temporali, dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto e del relativo contributo (art. 14, comma 8):

- a) **270** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
b) **360** gg. per gli interventi di miglioramento sismico;
c) **450** gg. per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il completamento dei lavori deve essere certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune e al SGSS. Quest'ultimo procederà alla verifica dell'eventuale riduzione di contributo, secondo quanto fissato nell'allegato 6 all'Ordinanza (art. 14, comma 8).

La Regione ha facoltà di accordare eventuali proroghe non superiori complessivamente a novanta giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta effettuata entro le scadenze dal soggetto ammesso a contributo (art. 14, comma 8), con atto del Dirigente regionale.

Ai sensi dell'art.14, comma 10 dell'Ordinanza, qualora la tipologia d'intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria non risulti coerente con la richiesta presentata si provvederà secondo quanto segue:

- nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente;
- nel caso di diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

11. Decadenza dal finanziamento

Qualora ricorrano i casi di seguito elencati, il SGSS ne dà comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione dell'Ordinanza, anche ai fini di una possibile decadenza del contributo:

- a) se non presenta il progetto esecutivo entro i termini indicati al punto 9 “*Modalità di presentazione e approvazione dei progetti*” delle presenti linee guida;
- b) se i lavori non iniziano entro i termini indicati al punto 10, comma 1, “*Prescrizioni per la realizzazione degli interventi*” delle presenti linee guida;
- c) se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati al punto 10, comma 2 “*Prescrizioni per la realizzazione degli interventi*” delle presenti linee guida;
- d) se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale (D.P.R. 380/01, D.M. 14.01.2008, L.R. 19/2008), ivi compreso l'esito negativo dell'accertamento tecnico di cui ai punti successivi.

12. Concessione e liquidazione del contributo

Sulla base delle risultanze dedotte dal progetto esecutivo e dal cronoprogramma di cui al D.lgs. 118/2013 e ss.m., presentati dal soggetto beneficiario, corredato dal Visto di Congruità tecnico-economico da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, il Dirigente regionale competente provvederà con apposito atto formale, alla presa d'atto del costo complessivo dell'opera e del relativo quadro economico, alla concessione del contributo nei limiti dell'importo attribuito con proprio provvedimento, nonché alla contestuale assunzione degli oneri finanziari sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

In coerenza con quanto indicato dal punto 4 dell'Allegato 6 all'Ordinanza e sulla base del Quadro Economico allegato al progetto esecutivo, la Regione provvede, previo accertamento da parte del SGSS della completezza di quanto al successivo comma 2, all'erogazione del contributo al proprietario per somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.

In particolare:

- a) Una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, potrà essere erogata a seguito dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto e ammesse al finanziamento;
- b) Una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, potrà essere erogata a seguito dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto e ammesse al finanziamento;
- c) il saldo sarà erogato a seguito del completamento dei lavori, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto.

Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento deve essere documentato, secondo quanto disposto al punto 5 dell'Allegato 6 all'Ordinanza, mediante presentazione di fatture quietanzate di pagamento dell'Impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

Fino ad importi pari a Euro 10.000,00 si provvederà a liquidare il contributo in un'unica soluzione a saldo, a seguito del completamento dei lavori, a presentazione del certificato di regolare esecuzione

e di collaudo, ove previsto e presentazione di fatture quietanzate di pagamento dell'Impresa costruttrice.

Per importi superiori a Euro 10.000,00 resta possibile richiedere l'erogazione del contributo in un'unica rata nella modalità sopra descritta.

I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori.

In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell'Allegato 6 all'Ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale ne darà comunicazione all'interessato ed alla Amministrazione Regionale affinché la stessa ne prenda atto ai fini di una possibile revoca del contributo concesso.

Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti sono a carico del proprietario.

13. Quadro economico

In considerazione della finanziabilità di interventi unicamente sulle parti strutturali dell'edificio oggetto di intervento, le opere previste in progetto devono essere suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili e opere non finanziabili.

Nella redazione dei progetti di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell'accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere, comprensive di IVA:

- a) **Opere finanziabili** - opere relative ad interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle parti strutturali, tenendo distinte quelle che rientrano nella soglia massima del contributo concesso da quelle eccedenti.
- b) **Opere non finanziabili** - tutte le opere che non ricadono nel punto a).

14. Monitoraggio delle attività

La Regione provvede a vigilare sull'attuazione dell'Ordinanza e a inviare annualmente al Dipartimento della Protezione Civile una relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, evidenziando l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.

COMUNE DI _____

Protocollo n° _____ del _____

ASSESSORATO PER

**CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
(OCDPC n. 344 del 09/05/2016 art.2 comma 1, lettera c)**

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016, emanata in *“Attuazione dell'art. 11 del DL 28/04/2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/06/2009, n. 77”*, in materia di contributi per interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico, pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21 maggio 2016;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016, *“Ripartizione relativa all'annualità 2015 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”*, pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2016;

Considerato che con l'annualità 2015 sarà destinato agli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati (lett. c, c. 1, art. 2, O.C.D.P.C. n. 344/2016) un importo totale pari a € 2.290.779,74, costituito dal 30% delle risorse disponibili per detta annualità e dalle economie derivanti dall'annualità precedente;

Considerato che il contributo complessivo di cui sopra sarà così ripartito, proporzionalmente alla popolazione ISTAT:

- € 458.984,25 per i Comuni di Bardi, Valmozzola, Berceto, Corniglio, Monchio delle Corti e Palanzano in Provincia di Parma;
- € 402.667,95 per i Comuni di Frassinoro, Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo e Fanano in Provincia di Modena;
- € 1.429.127,54 per i Comuni di Lizzano in Belvedere, Porretta Terme, Granaglione, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro, Monghidoro, Loiano in Provincia di Bologna.

Qualora le risorse, come sopra definite, non risultassero impegnate per intero nell'ambito provinciale di riferimento in ragione delle istanze di contributo pervenute, le risorse eccedenti possono essere impiegate per soddisfare le istanze utilmente collocate nelle graduatorie riferite agli altri ambiti provinciali.

SI RENDE NOTO A TUTTI I CITTADINI

che è possibile presentare richiesta di incentivo per “*interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati*” nei quali, alla data di pubblicazione dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016 (**21 maggio 2016**), oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

ESCLUSIONI

Il contributo **non può essere destinato** a:

- opere o edifici che ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del D.P.R. n. 380/2001;
- opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della O.C.D.P.C. n. 344/2016 (**21 maggio 2016**);
- opere o edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità della O.C.D.P.C. n. 344/2016;
- interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo per il singolo edificio è stabilito, ai sensi dell'art. 12 dell'O.C.P.D.C n. 344/2016, nella misura massima riportata nella seguente tabella e per gli interventi di rafforzamento locale e di miglioramento sismico deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali.

INTERVENTO	CONTRIBUTO
Rafforzamento locale	100 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari
Miglioramento sismico	150 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari
Demolizione e ricostruzione	200 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta a interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari

L'entità complessiva di detti contributi è stabilita nei limiti delle risorse assegnate ai sopracitati Comuni dalla Regione Emilia-Romagna secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo, redatta secondo la modulistica riportata nell'Allegato 4 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016 scaricabile dal link “ <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico> ”, oppure disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà pervenire presso il protocollo del Comune di _____ entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nell'Albo pretorio e sul

sito Web istituzionale del Comune di _____ e per tanto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno _____.

In merito alle attività produttive, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli “aiuti di stato”. A tal fine la domanda di contributo di cui all’Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

L’Allegato 4 deve essere inoltre corredato da una copia di un valido documento di Identità del Richiedente. Al fine di agevolare le eventuali future comunicazioni è opportuno inoltre indicare un riferimento telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica, nonché quanto necessario all’Amministrazione comunale per agevolare l’attività di controllo rispetto quanto dichiarato.

ADEMPIMENTI

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dell'O.C.P.D.C n. 344/2016, le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e, previo espletamento di istruttoria preventiva dei dati dichiarati, saranno trasmesse alla Regione, che provvederà ad elaborare le graduatorie di merito, secondo le indicazioni dell’Ordinanza. Dette graduatorie di merito saranno pubblicate entro il 13/08/2017 sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (di seguito SGSS) allo stesso link sopra indicato: la data di pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale ai richiedenti utilmente inseriti, e da essa inizieranno a decorrere le tempistiche di presentazione dei progetti di seguito indicate.

I soggetti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare all’Amministrazione Comunale:

1) il progetto di intervento, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all’Albo, redatto ai sensi delle normative vigenti, entro le seguenti scadenze:

- 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di rafforzamento locale;
- 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione.

Tale progetto deve essere coerente, tra l’altro, con quanto disposto dall’art. 13 dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016;

2) un computo metrico dettagliato redatto secondo il prezzario regionale di riferimento e corredato da una **dichiarazione del progettista** che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli contenuti nell’ *Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna (art. 8 legge regionale n. 11/2010, art. 133 decreto legislativo 163/2006)*” approvato con D.G.R. n.683 dell’08/06/2015, pubblicato sul BURE-R n. 127 del 15 giugno 2015, insieme ad una **documentazione fotografica** dell’immobile oggetto d’intervento. Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto documento, si potrà fare riferimento ad altri elenchi ufficiali o, in ultimo, procedere all’analisi dei prezzi.

3) l’indicazione del Direttore dei Lavori che dovrà curare le successive comunicazioni alla Amministrazione Comunale e al SGSS sullo stato di esecuzione dei lavori;

4) l’Autocertificazione a firma del Richiedente che l’edificio non ricada nella fattispecie di cui all’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;

5) il quadro economico in cui le opere previste in progetto devono essere suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili e opere non finanziabili, e indicata l’Iva da applicare;

6) un cronoprogramma dei lavori con una previsione temporale dei medesimi.

Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione, la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza, la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria. Le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l’annualità successiva.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai progetti si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dalla L.R. n.19/2008.

I lavori dovranno essere iniziati entro 30 giorni dall'approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270 giorni (nel caso di rafforzamento locale), 360 giorni (nel caso di miglioramento sismico) o 450 giorni (nel caso di demolizione e ricostruzione). La Regione ha facoltà di accordare eventuali proroghe non superiori ai novanta giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta effettuata entro le scadenze dal soggetto ammesso a contributo (art. 14, comma 8 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016), con atto del Dirigente regionale.

L'erogazione del contributo, a cura della Regione, avverrà secondo le modalità previste dall'Allegato 6, *“Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14”*, dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, previo accertamento da parte del SGSS della completezza della documentazione di seguito riportata.

Una prima rata potrà essere erogata dopo l'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, una seconda rata potrà essere erogata dopo l'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto. La rata di saldo sarà erogata al completamento dei lavori ovvero, nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico, al momento della presentazione del certificato di collaudo statico. Alla richiesta di erogazione delle rate di acconto e di saldo dovranno essere allegate le fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché una relazione asseverata da parte del Direttore dei Lavori che dimostri l'avvenuta esecuzione delle percentuali di lavori sopra indicate e il certificato di collaudo qualora dovuto per la rata di saldo.

Fino ad importi pari a euro 10.000,00 è prevista l'erogazione del contributo in un'unica rata a saldo, a seguito del completamento dei lavori, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto e presentazione di fatture quietanzate di pagamento dell'Impresa costruttrice. Per importi superiori a euro 10.000,00 resta possibile richiedere l'erogazione del contributo in un'unica rata nella modalità sopra descritta.

Le richieste di saldo relative alle rate soprariportate dovranno pervenire al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione che provvederà all'erogazione dei contributi, mediante apposito atto del Dirigente.

L'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal richiedente nell'Allegato 4 all'O.C.D.P.C. n. 344/2016, potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori. Nel caso in cui, nel corso di tali verifiche, si riscontrino tempi di esecuzione non compatibili con il termine finale di completamento dell'intervento (270, 360 o 450 giorni per come indicato in precedenza), la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo. L'Ufficio Tecnico Comunale ne darà comunicazione all'interessato ed alla Amministrazione Regionale affinché la stessa ne prenda atto ai fini di una possibile revoca del contributo concesso.

Il presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale www.....it.

Comune di ... ,

Il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia

L'Assessore al...

.....

.....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2048

data 25/11/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza